



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINAT e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina
e al commercio di sostanze stupefacenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'argomento che, con questo disegno di legge, sottoponiamo all'attenzione del Parlamento riveste, purtroppo, carattere di grave attualità ed urgenza. Si tratta infatti di tentare di risolvere un problema che oggi trovano le Forze dell'ordine prima e l'autorità giudiziaria poi, per la repressione di reati in qualche modo connessi all'immigrazione clandestina.

Anche a giudizio di quelli che brevemente vogliamo chiamare gli «operatori del settore» per intendere polizia, Forze dell'ordine, magistratura, fino a ricomprendere tutti quelli che nel nostro Paese si occupano e si preoccupano di contrastare delinquenza e malavita, stiamo attraversando un periodo di inaspettata recrudescenza di questi fenomeni.

Lasciando assolutamente da parte qualsiasi legittima polemica sulla scelta di un indulto di cui stiamo tristemente vivendo gli effetti, vogliamo qui porre l'attenzione su quel segmento della criminalità che vede coinvolti soggetti non cittadini italiani, extracomunitari, clandestini e non, che per vari motivi si trovano nel territorio italiano e non vivono certo entro i «confini della legge». I tutori dell'ordine hanno avuto spesso difficoltà nella identificazione dei soggetti. Evidentemente gli strumenti esistenti non sono sufficienti a mettere in condizioni di poter comunque identificare un soggetto fermato o arrestato, neppure se colto in flagrante: nostro specifico proposito - con questa proposta legislativa - è di recepire la richiesta che ci viene dai magistrati, modificando ed aggiungendo strumenti operativi a quanto già previsto dalla legge.

In particolare, ci è stato posto in evidenza che sempre più frequentemente per eludere il controllo delle impronte digitali, controllo

che, è chiaro, si pone soprattutto quando si ha a che fare con extracomunitari, i soggetti pur di non essere identificati hanno cancellato, mutilato, le creste papillari dei polpastrelli; e quindi per le forze dell'ordine, oltre a tutti i difficili aspetti legati ad un evento criminoso, si aggiungono quelli strettamente connessi alla difficoltà - talvolta impossibilità - di certezza della identità del soggetto.

Non che si vogliano incriminare individui prima che i fatti che vengono loro imputati siano accertati, ma non si può negare che già nell'occultare la propria identità vi è un ragionevole dubbio di colpevolezza.

La situazione che si sta verificando ultimamente è che gli individui, una volta fermati, presentavano proprio devastanti alterazioni o mutilazioni sulle mani tali da non consentire assolutamente il riconoscimento delle impronte digitali e, di conseguenza, rimaneva dubbia anche la stessa identificazione.

È chiaro che stiamo parlando di soggetti che sebbene si trovino per lo più fuori dalla legalità, spesso sono anche vittime di veri e proprie organizzazioni criminali che sfruttano le tragiche condizioni di necessità in cui questi extracomunitari si trovano.

Il problema che vogliamo sollevare è delicatissimo e, come abbiamo già detto, corrisponde ad un momento in cui si registra un aumento della criminalità e della violenza in generale. L'intervento del legislatore che ora attiviamo rappresenta a nostro avviso una certa risposta che lo Stato deve dare proprio come segnale di presenza e di tutela che i cittadini si attendono.

Al medesimo fine di debellare nicchie di delinquenza che sfruttano qualsiasi «vuoto» legislativo per nascondersi, riteniamo necessario intervenire sulle norme in materia di

stupefacenti, in quanto è divenuta ormai consuetudine sfruttare i ragazzini minorenni (minori di 14 anni) per perfezionare le vendite proibite. Il fenomeno dei «*pusher*» (così vengono chiamati) non fa altro che utilizzare questi piccoli ragazzi proprio perché non sono perseguibili a causa della loro età. L'articolo 2 della presente proposta si fonda sull'idea che se non è punibile il minore, si rende doppia la pena da infliggere a quel maggiorenne che dal minore compra o, peggio ancora, al minore vende sostanze stupefacenti. In pratica confidiamo nell'effetto deterrente per sottrarre – comunque – questi giovani alla droga, agli sfruttatori, alla strada.

Gli articoli di questo disegno di legge sono anche frutto della esperienza professionale di chi, in qualità di magistrato, si è trovato più volte nella necessità di poter disporre di maggiori strumenti normativi, di disposizioni più adatte e precise per poter com-

battere la delinquenza, la criminalità e tentare di vanificare la fraudolenta volontà di rendere illeggibile ed incodificabile l'identità di soggetti extracomunitari non sempre in regola né con i documenti e neppure con il comportamento.

Si tratta quindi di un testo che, ovviamente perfettibile – ed in tal senso confidiamo come sempre nel lavoro che la Commissione permanente competente svolgerà coinvolgendo le varie forze politiche – tuttavia rappresenta un punto di partenza quanto mai pratico in quanto derivante dalla osservazione sull'applicazione della legge oggi esistente.

Confidando che anche il Governo faccia propria l'emergenza della «sicurezza» che molteplici segnali stanno evidenziando, presentiamo come nostro specifico e pratico contributo il disegno di legge che ci auguriamo il Parlamento voglia approvare in tempi brevi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

9-ter. Allo straniero titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena.»;

b) all'articolo 6:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto

o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici e gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza possono accompagnarlo nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione e comunque non oltre le quarantotto ore.»;

2) il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 12, al comma 5, le parole da: «è punito con» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.160 euro per ogni straniero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 2.

(Modifica al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate nei confronti di chi acquista o vende a minori di anni 14 sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla presente legge».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

«Art. 495. - (*Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sull'identità o su qualità personali proprie o di altri*). - Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, l'identità o stato o altre qualità della propria o altrui persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o ad autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.»;

b) dopo l'articolo 495 è inserito il seguente:

«Art. 495-1. - (*Fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri*). - Chiunque, in modo fraudolento, altera, oblitera o comunque mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o di altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni.»;

c) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

«Art. 496. - (*False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri*). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 4.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, ha impedito la propria identificazione»;

b) all'articolo 349, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

c) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-bis*) sono aggiunte le seguenti:

«*m-ter*) falsa attestazione sull'identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495-*bis* del codice penale»;

d) all'articolo 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti con-

nesso con uno dei reati di cui agli articoli 495 e 495-*bis* del codice penale. Se la riunione è indispensabile, prevale in ogni caso il rito direttissimo».